



Comune di Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)

**Regolamento per
l'applicazione dell'Addizionale
Comunale I.R.P.E.F.**

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 29 Settembre 2014

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pieve a Nievole, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pieve a Nievole, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Aliquote

1. Il Comune di Pieve a Nievole, con decorrenza 1° gennaio 2014, applica, in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti, le seguenti aliquote percentuali di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a 15.000 euro	0,49%
Da 15.000 a 28.000 euro	0,58%
Da 28.000 a 55.000 euro	0,78%
Da 55.000 a 75.000 euro	0,79%
Oltre 75.000 euro	0,80%

2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 6 **Variazione dell'aliquota**

1. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate, con apposita deliberazione, nel limite stabilito dalle normative vigenti.
2. La deliberazione di cui al comma 2 dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002, nei modi e nei termini di legge.

Art. 7 **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 8 **Esenzioni**

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €.11.000,00, inteso quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

Art. 9 **Funzionario responsabile**

Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10 **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2014**.